



# PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOB4LX

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 401/2021 Data 3/12/2021

N. Protocollo 70991/2021 1

Oggetto: Ditta DAL BO' METALLI S.R.L.

Impianto di recupero rifiuti e autodemolizione

Voltura autorizzazione

D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 209/03, L.R. 3/00, L.R. 33/85.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 796/1999 del 06/12/1999 con il quale la ditta Dal Bo' Gino Eredi S.a.s di Dal Bo' Ginetto & C. è stata autorizzata ad esercitare le attività di recupero rifiuti di cui all'allegato C del D.lgs. 22/97 come operazioni R13, R4 ed R5 presso l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Fior, via Marco Polo, catastalmente individuato al Fg. 10, mapp. n. 1391;

VISTO il D.D.P. n. 902/2004 del 30/11/2004, con il quale alla ditta Dal Bo' Gino Eredi S.a.s di Dal Bo' Ginetto & C. è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio



dell'impianto di trattamento rifiuti sino al 30/11/2009;

VISTO il D.D.P. n. 269/2007 del 23.04.2007 con cui è stato approvato alla ditta Dal Bo' Gino Eredi S.a.s di Dal Bò Ginetto & C., il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti interessante l'area catastalmente identificata al Fg. 10, mappale n. 1751, Z.I. Cipras, lotto n. 20;

VISTO il D.D.P n. 488/2008 del 08/07/2008 con il quale alla ditta è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio sino al 30/11/2009;

VISTO il D.D.P. n. 619/2009 del 30/11/2009, con il quale la ditta Dal Bo' Gino Eredi S.a.s di Dal Bo' Ginetto & C. è stata autorizzata all'esercizio, fino al 30/11/2019 del suddetto impianto di trattamento;

RICHIAMATI i decreti D.D.P. n. 673/2009 del 28/12/2009 e D.D.P. n. 169/2011 del 05/04/2011 con i quali è stato integrato l'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto;

VISTO il D.D.P. n. 90/2013 del 8/02/2013 con il quale la ditta è stata autorizzata, fino al 8/02/2023, all'esercizio dell'impianto di recupero suddetto, nonché alla realizzazione di un impianto di depurazione di 2<sup>a</sup> categoria per il trattamento delle acque meteoriche;

VISTO il D.D.P. n. 302/2015 del 20/08/2015 con il quale la ditta è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di autodemolizione nonché



all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti fino al  
21/08/2025;

VISTO il D.D.P. n. 157/2017 del 20/04/2017 con il quale è  
stato sostituito l'Allegato Tecnico al D.D.P. n. 302/2015  
per aumento della capacità di stoccaggio e integrazione di  
alcuni rifiuti conferibili;

VISTO il D.D.P. n. 33/2018 del 13/07/2018 con il quale la  
ditta è stata esclusa dall'assoggettamento alla Valutazione  
di Impatto Ambientale per il progetto di "Aumento  
potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti";

VISTO il D.D.P. n. 353/2019 del 02/09/2019 con il quale  
alla ditta sono state autorizzate le modifiche relative  
all'incremento del quantitativo annuale dei rifiuti  
ritirabili e trattabili di cui al sopra nominato D.D.P. n.  
33/2018;

VISTO il D.D.P. n. 34 del 01/02/2021 con il quale alla  
ditta è stata autorizzata la modifica al layout  
impiantistico;

VISTA la richiesta pervenuta in data 12/10/2021, assunta al  
prot. n. 59606 del 13/10/2021, con la quale la ditta Dal  
Bo' Metalli s.r.l. (P.IVA 02286680265,) con sede legale in  
Via Mescolino, 10 San Fior (TV), ha presentato istanza di  
voltura del provvedimento n. 302/2015 del 20/08/2015 e  
ss.mm.ii. intestato alla ditta Dal Bo' Gino Eredi S.a.s;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di cui sopra:



1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei
requisiti di cui all'art. 10 del DM 05/2/1998 del
legale rappresentante della ditta Dal Bo Gino Eredi
S.a.s;
2. atto di trasformazione di società in accomandita
semplice in società a responsabilità limitata;
RITENUTO di volturare alla ditta Dal Bo' Metalli s.r.l. il
provvedimento n. 302/2015 del 20/08/2015 come integrato e
modificato dai D.D.P. n. 157 del 20/04/2017, dal D.D.P. n.
353 del 02/09/2020 <sup>19</sup> e dal D.D.P. n. 34 del 01/02/2021;
VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di
garanzie finanziarie;
DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie
finanziarie:
a) polizza RC Inquinamento n. 60/82520087 emessa da UNIPOL
ASSICURAZIONI S.p.a. con validità fino al 10/03/2023 e
massimale assicurato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
b) fideiussione assicurativa n. GE0616654 emessa da
ATRADIUS CREDIT INSURANCE, con validità fino al 21/08/2025
e importo pari a Euro 71.900,00 (settantunmilanovecento/00);
VISTO l'esito dell'istruttoria con data 02/11/2021 condotta
dal competente Ufficio del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale;
VISTI il D.Lgs 152/2006, la L.R. 33/85, il PTA/2009 e
s.m.i. e la L.R. 03/2000;



# PROVINCIA DI TREVISO



VISTO il D.Lgs. 209/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTI il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento Provinciale di organizzazione;


ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

**ART. 1** - La ditta Dal Bo' Metalli s.r.l. (P.IVA 02286680265,) con sede legale in Via Mescolino, 10 San Fior (TV), è autorizzata all'esercizio dell'impianto ubicato in comune di San Fior (TV), in Via Marco Polo, 14, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 10, mapp. 1391 e 1751. La presente autorizzazione ha validità fino al 21/08/2025.

**ART. 2** - L'efficacia della presente autorizzazione alla ricezione e al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento. L'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

**ART. 3** - L'impianto deve essere gestito secondo quanto



riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento,

di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti e autodemolizione
- c) SEZIONE c: Scarichi idrici.

**ART. 4** - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R.V. 2721/2014 e conformi alle previsioni della normativa regionale, secondo i seguenti importi:

- a) fideiussione assicurativa con importo pari a Euro 71.900,00 €.

La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014;

- b) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il




contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto. L'esercizio dell'impianto secondo il presente provvedimento è subordinato alla restituzione per accettazione della polizza fidejussoria.

**ART. 5** - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE B.

**ART. 6** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

**ART. 7** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile



dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 8** - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando una autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 9** - Nell'eventualità in cui la ditta si trovi in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

**ART. 10** - Ogni modifica del titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

**ART. 11** - Deve essere garantito, nella zona denominata "area lavorazione MPS (R4) e stoccaggio MPS", l'accesso per l'eventuale ispezione al secondo impianto di disoleazione.

**ART. 12** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi



nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 13** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. Di Treviso, al Comune di San Fior, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



**PROVINCIA DI TREVISO**

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale



## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Dal Bo' Metalli s.r.l., via M.Polo,14, San Fior. Autorizzazione impianto di autodemolizione e recupero rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/06,L.R. 3/00,D.Lgs. 209/03,L.R. 33/85.

**Atto:** TOB4LX

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	6
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	7
Altre Prescrizioni.....	8
SEZIONE C. SCARICHI IDRICI.....	11
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	12

## SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	DAL BO' METALLI s.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	02286680265
n. REA	TV 203966
Sede Legale	Comune di San Fior via Mescolino n. 10
Sistema di controllo della qualità:	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 9.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 14.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 18.000 <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS <input checked="" type="checkbox"/> Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 <input type="checkbox"/> Altro _____

### Ubicazione Impianto

Comune	San Fior
Indirizzo	Via Marco Polo, 14
Dati Catastali	Foglio 10 Mappali 1391 e 1751
Coordinate Geografiche	45° 55'37.67"N 12° 22'19.54"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D2 - "Produttiva di espansione"
N.T.A.	Art. 11
Variante Urbanistica	NO
Superficie	5244m <sup>2</sup> complessivi, di cui 359m <sup>2</sup> coperti, 55m <sup>2</sup> uffici, 3875m <sup>2</sup> scoperti pavimentati, 955 m <sup>2</sup> a verde.



**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**


N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione e recupero metalli	R4 R13
			Selezione e recupero carta/plastica	R3 R13
2		SELEZIONE E CERNITA E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA		R13 R12
3		MISCELAZIONE NON IN DEROGA		R13 R12
4	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva	R13
5	SELEZIONE E RECUPERO	AUTODEMOLITORI - ROTTAMATORI		

**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE**

**Rifiuti Conferibili**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		SELEZIONE E CERNITA E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA	MISCELAZIONE NON IN DEROGA	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO CARTA	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE	MESSA IN RISERVA
		R13-R12	R13- R12	R13-R4	R13-R3	R13-R12	R13
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X		X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce 03 01 04					X	X
04 02 21	rifiuti di fibre tessili grezze <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
04 02 22	rifiuti di fibre tessili lavorate <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>	X	X	X		X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X			X	X



EER	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		SELEZION E E CERNITA E/O RIDUZIO NE VOLUMET RICA	MISCELAZ IONE NON IN DEROGA	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO CARTA	ACCORPA MENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODOTT ORE DIFFEREN TE	MESSA IN RISERVA
		R13-R12	R13- R12	R13-R4	R13-R3	R13-R12	R13
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>	X	X	X		X	X
11 05 01	zinco solido	X	X	X		X	X
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>	X	X	X		X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X			X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura		X			X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20					X	X
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>	X	X	X		X	X
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X		X	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X			X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X			X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X		X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi					X	X



# PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

EER	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		SELEZION E E CERNITA E/O RIDUZION E VOLUMET RICA	MISCELAZ IONE NON IN DEROGA	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO CARTA	ACCORPA MENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODOTT ORE DIFFEREN TE	MESSA IN RISERVA
		R13-R12	R13- R12	R13-R4	R13-R3	R13-R12	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti <i>Prescrizione : attività R4 limitatamente ai rottami metallici e affini</i>	X	X	X		X	X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X			X	X
15 01 09	imballaggi in materiale tessile					X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso	X				X	X
16 01 04	veicoli fuori uso	conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003					
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti ne liquidi ne altre componenti pericolose	X	X	X		X	X
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11					X	X
16 01 16	serbatoi per gas liquido <i>Prescrizione : i serbatoi devono essere privi di materiale combustibile.</i>			X		X	X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X		X	X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
16 01 19	plastica	X	X			X	X
16 01 20	vetro	X	X			X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>	X	X	X		X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 <i>Prescrizione: limitatamente alle apparecchiature costituite da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.</i>	X	X	X		X	X



# CIA DI TREVISO

e Pianificazione Territoriale



	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		SELEZION E E CERNITA E/O RIDUZIO NE VOLUMET RICA	MISCELAZ IONE NON IN DEROGA	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO CARTA	ACCORPA MENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODOTT ORE DIFFEREN TE	MESSA IN RISERVA
		R13-R12	R13- R12	R13-R4	R13-R3	R13-R12	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 <i>Prescrizione: limitatamente ai rifiuti costituiti da rottami metallici</i>	X	X	X		X	X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio, o platino (tranne 16 06 07)					X	X
17 02 01	legno					X	X
17 02 02	vetro					X	X
17 02 03	plastica					X	X
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X			X	X
17 04 02	alluminio	X	X	X		X	X
17 04 03	piombo	X	X	X		X	X
17 04 04	zinco	X	X	X		X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X		X	X
17 04 06	stagno	X	X	X		X	X
17 04 07	metalli misti	X	X	X		X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X			X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 3					X	X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X		X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
19 12 01	carta e cartone					X	X
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X		X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
19 12 04	plastica e gomma <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
19 12 05	vetro	X	X			X	X



EER	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		SELEZIONE E CERNITA E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA	MISCELAZIONE NON IN DEROGA	RECUPERO SECCHI SELEZIONE E RECUPERO METALLI	RECUPERO SECCHI SELEZIONE RECUPERO CARTA	ACCORPAMENTO DI RIFIUTI CON MEDESIMO CODICE MA PRODUTTORE DIFFERENTE	MESSA IN RISERVA
		R13-R12	R13- R12	R13-R4	R13-R3	R13-R12	R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206					X	X
19 12 08	prodotti tessili	X	X			X	X
20 01 01	carta e cartone	X	X		X	X	X
20 01 02	vetro	X	X			X	X
20 01 10	Abbigliamento <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
20 01 11	prodotti tessili <i>prescrizione: cassone coperto</i>	X				X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 <i>Prescrizione : limitatamente alle apparecchiature costituite da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.</i>	X	X	X		X	X
20 01 38	legno	X	X			X	X
20 01 39	plastica	X	X			X	X
20 01 40	metallo	X	X	X		X	X
20 02 01	Rifiuti biodegradabili <i>prescrizione: limitatamente alle sole ramaglie e obbligo di derattizzazione</i>					X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti <i>Prescrizione : limitatamente alle frazioni di rifiuti costituiti prevalentemente da parti metalliche (es. armadi e scaffalature metalliche, reti da letto, ecc.., in ogni caso non contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.</i>	X	X	X		X	X

### Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 1500 t di cui:



- a.1) 3t di rifiuti pericolosi EER 160104\* (veicoli fuori uso)
- a.2) 1272 t dei seguenti rifiuti metallici riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998: 10 02 10, 11 05 01, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40;
- a.3) 225 t dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1, 3.2 e dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998: 02 01 10, 03 01 05, 07 02 99, 10 05 99, 11 02 99, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 21, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 06, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 08 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 09 04, 19 10 01, 19 12 01, 19 12 05, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07;
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili (ad esclusione dei veicoli di cui al D.Lgs. 209/2003) presso l'impianto: 11.000t;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili (ad esclusione dei veicoli di cui al D.Lgs. 209/2003) presso l'impianto: 85t.
- d) L'altezza dei cumuli non può superare i metri 4 lungo il lato di via Marco Polo e metri 8 lungo gli altri lati.

## ***Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)***

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:
  - a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
  - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
  - c) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
  - d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
    - d.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
    - d.2) operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero;
    - d.3) operazioni di riduzione volumetrica (ossitaglio) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo.
  - e) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di selezione e cernita, macinazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate;
  - f) operazione di recupero della carta e cartone (R3) costituita da selezione e cernita;
  - g) attività di autodemolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003.
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di



essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.

6. Il recupero R4 dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;
7. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
  - a) i materiali cartacei che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai fini del rispetto di quanto previsto dal precedente punto 5 nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo devono rispettare le specifiche di cui ai punti 1.1.3 b) e 1.1.4 b) dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al EER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01);
  - b) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
  - c) i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
  - d) non avendo la ditta la certificazione prevista dall'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013, non effettua il recupero in conformità al medesimo regolamento, i rifiuti non cessano di essere considerati tali.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

## **Altre Prescrizioni**

8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
  - a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015) e normativa di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
  - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore dei rifiuti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
9. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.



10. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
  - a.1) i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
  - a.2) i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento R3-R4-R12;
  - a.3) i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
  - a.4) i materiali recuperati che hanno cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
  - a.5) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo normativa vigente, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione 11/12/2012, assunta al prot. n. 140895 del 17/12/2012, come modificata dalla documentazione trasmessa in data 25/07/2014, assunta al prot. n. 80267 del 28/07/2014, in data 29/08/2014, assunta al prot. prov. n. 92067 del 01/09/2014, ed integrata con documenti assunti al prot. prov. n. 11124 del 02/02/2015, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del comune di San Fior, e garantita una costante pulizia dell'area;
- e) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore,



- evitando dispersioni di polveri e liquidi;
- f) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- g) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
- h) ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione di EER diversi o EER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
- i) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
- j) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D. Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
- dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
  - dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
  - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).
- k) la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
- l) la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;
- m) è vietato il ritiro di vetture alimentate a metano e GPL;
- n) le aree di servizio e transito dei mezzi devono essere costantemente mantenute libere;
- o) uno dei settori di cui al n. 3 della planimetria dovrà essere specificatamente vincolato al deposito dei carburanti destinati al riuso e segnalato con apposita cartellonistica;
- p) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;
- q) lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche aventi una capacità non superiore a 25 l ed il quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 l; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di bacino di contenimento;
- r) l'impianto, se non soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi, deve essere dotato di almeno 1 estintore a schiuma da 50 L carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;
- s) i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;
- t) il ritiro di veicoli alimentati a gas compresso è subordinato all'adozione di apposita apparecchiatura a spiazzamento positivo, previa richiesta a questa Amministrazione;
- u) la ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dal D.M. n. 20 del 24/01/2011



"Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori";

- v) La ditta deve operare nel rispetto di quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03, che si intende integralmente richiamato;
  - w) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;
13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

## SEZIONE C. SCARICHI IDRICI

15. Lo scarico delle acque meteoriche successive alla prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione ad esse adibito, con recapito sul suolo, tramite una sub - irrigazione appositamente ricavata alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche successive alla prima pioggia devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, zinco, alluminio, piombo, rame, tensioattivi totali, idrocarburi totali e deve essere effettuata la valutazione del Saggio di tossicità acuta.

Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C. I referti analitici devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;

- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
16. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei tre impianti di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di accumulo/decantazione/disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
17. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia provenienti dai piazzali, delle acque pluviali provenienti dalle coperture, negli impianti di disoleazione, nel bacino di fito - evapo - traspirazione e nella rete di sub - irrigazione, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.



18. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del sistema di trattamento, smaltimento acque meteoriche di prima pioggia e di scarico di quelle successive, deve essere comunicata a questa Amministrazione.
19. L'attivazione dello scarico delle due linee di disoleazione delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei due piazzali è subordinata al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione, previo inoltramento della relativa istanza.
20. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
21. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla buona conservazione delle aree impermeabilizzate, alle strutture di contenimento/conferimento dei rifiuti solidi e/o liquidi, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
22. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
23. L'A.R.P.A.V. è incaricata del controllo dell'osservanza delle presenti disposizioni, anche mediante accertamento analitico per verificarne il rispetto dei limiti allo scarico.

IL DIRIGENTE

Dott. Simone Busoni

## **RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI**

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo qualora al di fuori di quelli oggetto dell'autorizzazione.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.